Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 260 del 7 novembre 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 83

LEGGE 25 ottobre 1989, n. 355.

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

SOMMARIO

LEGGE 25 ottobre 1989, n. 355. — *Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 ottobre 1989, n. 355.

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

ART. 1.
(*Reclutamento*).

1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio – contingenti UP ed uffici locali (ULA) – dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'Amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA,

l'Amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.

4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o più province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, è formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parità di punteggio, in base alla normativa di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in più fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validità le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.

8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.

10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

11. Dal 1° gennaio 1990, il personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria V, è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, già espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso di esaurimento o di mancanza delle graduatorie, si fa ricorso ad elenchi centrali, provinciali e zonali con validità triennale, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da istituire secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 1989, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge 21

marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Sino alla formazione di detti elenchi, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818.

12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di personale straordinario. per lo svolgimento di mansioni comprese nella categoria IV, fermo restando quanto previsto dal comma 13, è disciplinata dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci giorni dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono eccezionalmente continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano più iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, alla maggiore età.

ART. 2.

(Passaggi di categoria per mansioni superiori).

1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonché, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.

3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.

9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.

ART. 3.

(*Riduzione di anzianità per passaggi di categoria*)

1. Ai fini dell'accesso alle qualifiche di vice dirigente, appartenenti all'VIII categoria, l'anzianità minima richiesta nelle corrispondenti qualifiche di consigliere è fissata in un anno.

ART. 4.

(*Accesso alla qualifica di vice dirigente*).

1. La lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituita dalla seguente:

« *b)* nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento *b)* della VII categoria, nonché quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire ».

2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere *a)* e *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Accesso alla dirigenza).

1. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ancorché messi a concorso e non ancora conferiti, sono attribuiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo al personale della medesima Amministrazione con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruoli ad esaurimento o equiparata, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La nomina decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono esonerati dalla partecipazione ai seminari di informazione, di cui all'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i funzionari promossi per merito comparativo ai sensi del comma 1, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno sei mesi e che abbiano superato con esito favorevole la discussione della relazione finale, di cui ai commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono attribuiti mediante distinti corsi-concorsi di formazione dirigenziale della durata di tre mesi, ai quali possono partecipare i funzionari direttivi delle rispettive aziende appartenenti alle qualifiche di consigliere e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire; si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, salvo quella concernente la decorrenza della nomina, che e fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione ai corsi ed ammessi direttamente alle prove di esame i funzionari che, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno tre mesi.

5. La nomina a primo dirigente, per i corsi-concorsi di cui al comma 3, è disposta secondo l'ordine delle graduatorie formate in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame

ART. 6.

(Funzioni dirigenziali e direttive).

1. Nei quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, ferme restando le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore amministrativo e di dirigente superiore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono raggruppate le funzioni di dirigente di ispettorato di zona, di ispettore generale e di consigliere ministeriale aggiunto.

2. Le funzioni previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono svolte indifferentemente dal personale con qualifiche ad esaurimento e da quello appartenente alla IX categoria.

ART. 7.

(Funzioni superiori).

1. L'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come sostituito dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 è ulteriormente sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore.* — 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di cia-

scuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.

3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.

4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.

5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.

6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.

Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.

8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'articolo 10, terzo comma, della presente legge ».

ART. 8.

(Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica).

1 L'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, è abrogato.

ART. 9.

(Fascicolo personale è stato matricolare)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalità.

ART. 10.

(Applicazione dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101).

1. Al personale di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.

2. Al personale di cui alla prima parte della lettera *c)* del primo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.

3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per « maturato economico » realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorché inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, è attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede è riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.

ART. 11.

(Valutazione del servizio militare).

1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreché non abbia dato luogo a pensione ordinaria, è riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'Amministrazione, per intero relativamente ai primi dodici anni e per metà relativamente al periodo eventualmente eccedente.

ART. 12.

(Competenze accessorie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le misure delle competenze accessorie per il personale delle aziende postelegrafoniche con qualifiche dirigenziali e con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono determinate fatti salvi i trattamenti più favorevoli stabiliti con disposizioni a carattere generale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,

sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ad analoghi provvedimenti concernenti il personale inquadrato nelle categorie professionali.

ART. 13.

(*Limiti del lavoro straordinario*).

1. È ratificata l'autorizzazione, concessa dalle aziende postelegrafoniche negli anni 1981 e 1982, per il superamento dei limiti individuali annuali di lavoro straordinario previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

ART. 14.

(*Cumulo di indennità*).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

ART. 15.

(*Consegna di telegrammi ed espressi*).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso.

2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalità di corresponsione del compenso, di cui al comma 1, nonché i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.

ART. 16.

(*Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente*).

1. La misura dell'indennità di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, come risultano modificati dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.

ART. 17.

(*Indennità di motoveicolo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*)

1. Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, può essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, la conduzione di motoveicoli di proprietà dell'Amministrazione, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo esple-

tamento delle mansioni anzidette, all'indennità di cui all'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nonché ad una indennità per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.

3. Tale ultima indennità è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.

4. La indennità di cui al comma 3 non è frazionabile.

5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

ART. 18.

(*Servizi viaggianti*).

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, e come integrato dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *Indennità per i servizi viaggianti.* — 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710;

b) rimanente personale: lire 1.590.

2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980 n. 985 come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1987 e dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezz ora si trascurano, le frazioni di mezz ora e superiori si calcolano per ora intera.

4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al comma 1 è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al comma 1 ».

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure della indennità per i servizi viaggianti possono

essere rideterminate annualmente ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

3. Durante le soste fuori sede il personale di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito per effetto del presente articolo, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.

ART. 19.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797).

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381 ».

2. L'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. – *Indennità al personale degli uffici itineranti.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti ».

3. La norma contenuta nell'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale è ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purché distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo.

4. Per uffici postali itineranti devono intendersi gli uffici operanti su automezzi dell'Amministrazione in più località durante la stessa settimana, in sostituzione di uffici soppressi o di uffici che l'Amministrazione non ritenga di istituire.

5. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli uffici di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono gli uffici principali e locali presso gli aeroporti, gli uffici principali radio, nonché gli uffici locali e gli altri uffici coesistenti con gli uffici di cui al primo comma dello stesso articolo 35.

ART. 20.

(Rimborso tassa per patente di guida).

1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, al personale addetto alla guida di veicoli di proprietà dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, è determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.

ART. 21.

(Abbonamenti a trasporti urbani).

1. La lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, è sostituita dalla seguente:

« *e)* stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano

od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi; ».

ART. 22.

(Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere, a titolo di speciale erogazione per l'interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, un compenso *una tantum* di lire 15.000 nette al personale appartenente alle soppresse carriere esecutive e di concetto in servizio nell'anno 1979 presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.

ART. 23.

(Personale comandato o fuori ruolo).

1. L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici.* — 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352 ».

ART. 24.

(Affidamento dei servizi postali).

1. Il divieto di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non si applica ai contratti con i quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni affida i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito di pacchi.

CAPO II.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

ART. 25.

(Organizzazione degli uffici).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, hanno effetto fino alla data del 31 dicembre 1990.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, un ispettorato di zona per la Sicilia, con sede a Palermo, ed un ispettorato di zona per la Sardegna, con sede a Cagliari, ferma restando la dotazione dei posti dirigenziali, di cui ai quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.

ART. 26.

(Custodia e movimento fondi).

1. Per motivi connessi alla sicurezza della custodia e del movimento dei fondi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, puo autorizzare uffici diversi dalla cassa provinciale a ricevere i versamenti di altri uffici della stessa provincia ed a fare a questi le sovvenzioni.

2. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i rapporti fra la direzione provinciale, l'ufficio autorizzato a ricevere i versamenti e ad eseguire le sovvenzioni in luogo della cassa provinciale e gli uffici che effettuano i versamenti e chiedono le sovvenzioni, nonché le modalità di custodia dei fondi e delle chiavi dei mezzi di custodia nell'ufficio designato.

3. Nel caso e per le località in cui le forze dell'ordine incontrino obiettive difficoltà ad eseguire la vigilanza degli uffici postali o la scorta armata ai mezzi di trasporto dei fondi e dei valori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, sentito il consiglio di amministrazione, le misure cautelari alternative, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di assicurare la regolare e puntuale esecuzione dei servizi e, in particolare, del pagamento delle pensioni.

ART. 27.

(Visite fiscali e posti di pronta assistenza medica).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli accertamenti ed i controlli medico-legali sulle malattie e sulla idoneità fisica del proprio personale, si avvalgono delle unità sanitarie locali ovvero di medici fiduciari scelti tra i liberi professionisti. Le prestazioni del medico fiduciario, ivi comprese quelle contemplate dal comma 2, costituiscono svolgimento di attività libero-professionale incompatibile con il rapporto di impiego nell'ambito universitario o in quello del servizio sanitario nazionale, nonché con l'effettuazione di attività convenzionata quale medico di medicina generale.

2. Nell'ambito degli uffici aventi un numero di dipendenti superiore a mille, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono istituire posti di pronta assistenza medica, presidiati dai medici fiduciari di cui al comma 1.

3. Gli onorari da corrispondere ai medici fiduciari, per ciascuna prestazione professionale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono avvalersi, per l'espletamento degli accertamenti psicotecnici previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e di altri particolari accertamenti che si rendessero necessari, oltre che delle unità sanitarie locali, anche di altri enti ed organismi sanitari pubblici specializzati, previa stipula di apposite convenzioni.

ART. 28.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150).

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150, va inteso nel senso che, per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa è autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno locali, ancorché destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, ed a sostenere tutti gli oneri connessi.

Art. 29.

(Funzionamento degli organi collegiali).

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della commissione paritetica Amministrazione-sindacati di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se più favorevole.

Capo III.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI

Art. 30.

(Trasporti postali).

1. I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.

2. Allo stesso articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ».

3. Il terzo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale »

4. Allo stesso articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati ».

5. Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali verso corrispettivo di lire 190 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, di lire 220 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15 e di lire 260 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20. Tali corrispettivi possono essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti ».

6. Allo stesso articolo 132, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riconosca

che il concessionario o l'esercente non è in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei predetti servizi ».

7. L'ammontare del canone annuo di cui all'articolo 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467, già fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto 5 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1985, n. 301, è maggiorato in misura percentuale doppia delle variazioni che saranno apportate dopo la data di entrata in vigore della presente legge alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 31.

(*Servizio di trasporti postali urbani*).

1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle località di cui all'allegato elenco, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o società cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti già dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il nuovo contratto può essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, aumentate, nel massimo della percentuale di variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni alla organizzazione.

ART. 32.

(*Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*).

1. Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96, in quanto compatibili ».

ART. 33.

(*Lavori e forniture di lieve entità*).

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma è elevato a lire 4.500.000.

ART. 34.

(*Deposito di somme sequestrate*).

1. Il settimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è sostituito dal seguente:

« Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità ».

ART. 35.

(Pagamenti in valuta estera).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti all'estero derivanti da operazioni effettuate in sede *clearing* CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni), emette ordinativi diretti al contabile del Portafoglio, secondo l'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, o all'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, sui fondi messi a disposizione dalla cassa vaglia.

2. La cassa vaglia viene successivamente reintegrata delle somme anticipate mediante prelievo dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

3. Restano fermi, in quanto compatibili, gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

ART. 36.

(Filatelia).

1. Gli oggetti contenenti carte valori postali inviati dal competente ufficio agli abbonati al servizio filatelico sono considerati come corrispondenza epistolare e gravati della sola affrancatura ordinaria, ancorché spediti in raccomandazione o in assicurazione.

ART. 37.

(Contributi ad enti ed istituti).

1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI - NORME PREVIDENZIALI E FISCALI

ART. 38.

(Attività sociali ed assistenziali).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono consentire l'istituzione, da parte di cooperative di lavoratori postelegrafonici, di spacci di generi di consumo presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è aggiunto il seguente:

« Il decreto di cui al primo comma può prevedere la possibilità per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte ».

3. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, dève essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, può essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

4. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di

mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori a quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.

5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.

ART. 39.

(*Ritenute per canoni*).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione e dell'Azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni.

2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

ART. 40.

(*Ritenute per quote assicurative e associative*).

1. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, aggiunto dall'articolo 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dai seguenti:

« Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonché quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonché per ricoveri ospedalieri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenuti diverse da quelle di cui al precedente comma ».

2. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rinunciare ad eventuali crediti per le ritenute di cui all'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dal comma 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 41.

(*Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita*).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o a fondi sostitutivi.

2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale de-

gli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.

3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni sono regolati a norma dell'articolo 115 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

ART. 42.

(*Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

1. Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti già effettuati.

ART. 43.

(*Onere*).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.530 milioni per l'anno 1987, in lire 2.530 milioni per l'anno 1988, in lire 6.635 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1989, in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1990 ed in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1991;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 800 milioni per l'anno 1987, in lire 800 milioni per l'anno 1988, in lire 942,5 milioni per l'anno 1989, in lire 940 milioni per l'anno 1990 ed in lire 940 milioni per l'anno 1991.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione, nella misura di lire 1.000 milioni e 10.785 milioni, degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989; con riduzione nella misura di lire 1.000 milioni e 5.605 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990; con riduzione, nella misura di lire 1.000 milioni e 5.605 milioni, degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione, nella misura di lire 2.542,5 milioni, dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989, nella misura di lire 940 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e, nella misura di lire 940 milioni, dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991.

3. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dal comma 2 non possono superare, nel biennio 1990-1991,

quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1989, depurati delle riduzioni di cui al comma 2 e aumentati del tasso di inflazione programmato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 44.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *(Articolo 31)*

ELENCO DELLE SEDI PER LE QUALI È PREVISTA L'ASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E DI SCAMBIO DEGLI EFFETTI POSTALI, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

A) SERVIZI DI TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI

1) *Località capoluoghi di provincia:*

Alessandria; Aosta; Asti; Ascoli Piceno; Avellino; Belluno; Benevento; Bolzano; Brescia; Caltanissetta; Campobasso; Como; Cosenza; Cremona; Cuneo; Enna; Ferrara; Frosinone; Gorizia; Imperia; Isernia; L'Aquila; La Spezia; Latina; Macerata; Massa Carrara (Massa); Massa Carrara (Carrara); Matera; Modena; Padova; Parma; Pesaro; Pescara; Piacenza; Pordenone; Potenza; Ragusa; Ravenna; Reggio Calabria; Reggio Emilia; Rieti; Rovigo; Salerno; Sassari; Savona; Siena; Siracusa; Sondrio; Teramo; Terni; Trapani; Trento; Treviso; Trieste; Udine; Varese; Venezia; Vercelli; Vicenza; Viterbo.

2) *Località non capoluoghi di provincia:*

Acireale (CT); Alba (CN); Altamura (BA); Andria (BA); Aversa (CE); Bassano del Grappa (VI); Biella (VC); Bisceglie (BA); Busto Arsizio (VA); Caltagirone (AG); Cantù (CO); Carpi (MO); Casale Monferrato (AL); Castellammare di Stabia (NA); Cecina (LI); Cerignola (FG); Cervia (RA); Cesena (FO); Chiavari (GE); Civitanova Marche (MC); Conegliano (TV); Crema (CR); Crotone (CZ); Empoli (FI); Faenza (RA); Fano (PS); Fermo (AP); Foligno (PG); Formia e Gaeta (LT); Gallarate (VA); Gallipoli (LE); Giarre (CT); Gioia Tauro (RC); Gioia del Colle (BA); Jesi (AN); Iglesias (CA); Ivrea (TO); Lanciano (CH); Lecco (CO); Lido di Roma (Roma); Lodi (MI); Lugo di Ravenna (RA); Lamezia (CZ); Marsala (TP); Merano (BZ); Mestre (VE); Modica (RG); Molfetta (BA); Montecatini Terme (PT); Monza (MI); Mortara (PV); Novi Ligure (AL); Orvieto (TR); Piombino (LI); Pontedera (PI); Portici (NA); Riccione (FO); Rimini (FO); Rovereto (TN);

San Benedetto del Tronto (AP); Sanremo (IM); San Severo (FG); Segrate (MI); Sesto San Giovanni (MI); Spoleto (PG); Sulmona (AQ); Termoli (CB); Torre del Greco (NA); Trani (BA); Viareggio (LU); Vigevano (PV).

B) SERVIZI DI SCAMBIO DEGLI EFFETTI POSTALI

Lamezia (CZ); Napoli porto; Paola (CS); Rimini (FO); San Benedetto del Tronto (AP); Siena; Termoli (CB).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 e il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 797/1981. (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), abrogati dal presente articolo:

«Art. 12 (*Utilizzazione degli idonei di concorsi*). — Nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le Aziende postelegrafoniche possono bandire concorsi zonali e provinciali per titoli ed esami, con le modalità di cui all'articolo 10 della suddetta legge, per la formazione di graduatorie, cui le Amministrazioni stesse possono far ricorso sia per coprire i posti d'organico che man mano si rendano disponibili, sia per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo.

Le graduatorie dei concorsi valgono fino ad esaurimento.

Ciascuna graduatoria non può contenere un numero di iscritti superiore al 50 per cento dell'assegno zonale o provinciale della qualifica cui il relativo concorso si riferisce.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 101, sono stabilite: le autorità competenti a bandie i concorsi, le qualifiche funzionali per le quali possono essere indetti, i programmi di esame ed i titoli da valutare per ogni concorso.

Con lo stesso decreto sono emanate disposizioni per la disciplina della posizione degli idonei dei concorsi espletati o in corso di espletamento, per la salvaguardia di eventuali diritti acquisiti e per quanto altro occorre ai fini dell'attuazione del presente articolo. Tale disciplina deve riguardare, in particolare, la posizione degli idonei nei concorsi a sostituti portalettere.

Fermo restando quanto previsto nel precedente quarto comma, dalla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le precedenti norme relative all'assunzione di personale straordinario, comunque denominato, presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono abrogate, ad eccezione di quelle relative al personale operaio».

«Art. 13, terzo comma. — Ove nel corso del triennio di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, siano stati definiti più concorsi per la stessa qualifica, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.

L'art. 15 della medesima legge così recita:

«Art. 15 (*Concorsi interni*). — La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio può essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.

Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA».

— Il D.M. 25 giugno 1983 - prot. n. 4883 - ha bandito concorsi provinciali, per titoli ed esami, a complessivi cinquecentosessantaquattro posti di operatore di esercizio U.P., riservati al personale precario (*G.U.* n. 233 del 25 agosto 1983).

— Il D.M. 25 giugno 1983 - prot. 4884 - ha bandito concorsi provinciali, per titoli ed esami, a complessivi duecentottantadue posti di operatore specializzato di esercizio U.P., riservati al personale precario (*G.U.* n. 235 del 27 agosto 1983).

— Il D.M. 5 ottobre 1983 - prot. ULA n. 1205/1094 - ha bandito concorsi provinciali, per titoli ed esami, a complessivi millecinquanta posti di operatore specializzato di esercizio ULA, riservati al personale precario (*G.U.* n. 43 del 13 febbraio 1984); i posti sono stati elevati a duemilatrentasei con D.M. 21 luglio 1984 - prot. ULA n. 1229/248 - pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 19/1984 - parte seconda.

— L'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come integrato per effetto del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, è così formulato:

«Art. 5 (*Riserva dei posti e preferenze*). — Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) v. qui in calce;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età».

— L'art. 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) così dispone: «Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16) di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato).

«Art. 33. *(Trasferimento di sede).* — Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito nè distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 873/1980 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico).

«Art. 8. — Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento *a)*, la facoltà di cui al precedente comma è limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

È riconosciuta piena validità ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980».

— La legge n. 1376/1965 reca: «Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche della Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Per tali assunzioni — rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche Amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione — i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle commissioni consultive per il personale di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 per gli aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai 18 anni nè superiori ai 25 per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;

c) buona condotta;

d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni, rispettivamente, per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.

Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.

Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a 90 giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90».

— Il D.P.R. n. 276/1971 reca norme sulle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato.

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).* —

1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonchè le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonchè i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

— Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988) reca: «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamenti ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione».

Note all'art. 2:

— La legge n. 101/1979 reca: «Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico». Si trascrive il testo degli articoli 1, 7, 9, 10 e 31 (limitatamente all'art. 1, lett. *c*) di detta legge:

«Art. 1 *(Classificazione del personale postelegrafonico)*. — Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalità, alle attribuzioni ed alle connesse responsabilità, nonché al grado di cultura, generale e professionale, necessario.

Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalità.

Le declaratorie di cui al successivo art. 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.

I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneità o complementarietà con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilità del personale.

La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalità e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilità. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie.

All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione.

A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema:

a) personale con funzioni direttive;

b) personale degli uffici;

c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni».

«Art. 7 [come modificato dall'art. 4 della legge qui pubblicata] *(Assunzione in impiego)*. — L'assunzione in impiego nelle diverse categorie avviene:

1) alla I categoria: mediante pubblico concorso;

2) alla II categoria: *a)* nel contingente del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore dei dipendenti di I categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

b) nel contingente del personale degli uffici, mediante concorso interno riservato ai dipendenti di prima categoria del corrispondente profilo professionale;

3) alla III categoria: *a)* nel contingente del personale applicato agli uffici locali ed alle agenzie, mediante concorso interno riservato ai sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

b) nei restanti contingenti mediante pubblico concorso, con le seguenti riserve di posti:

i) nel contingente del personale dell'esercizio con qualifica di mestiere, 50 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale,

ii) nei contingenti del personale dell'esercizio delle restanti specializzazioni, 30 per cento in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente;

iii) nel contingente del personale degli uffici, 40 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;

4) alla IV categoria: *a)* nel contingente del personale degli uffici e nel contingente del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alla vigilanza, mediante concorso interno riservato al personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;

b) nei restanti contingenti del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

c) nei contingenti del personale dell'esercizio dell'ASST, mediante pubblico concorso con riserva del 15 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;

5) alla V categoria: *a)* nei contingenti del personale dell'esercizio con compiti di direzione degli uffici e degli impianti di minore rilevanza, mediante concorso interno riservato al personale di quarta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

b) nel contingente del personale degli uffici e nei restanti contingenti del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso, con riserva del 40 per cento dei posti al personale di quarta categoria dei corrispondenti profili professionali;

6) alla VI categoria: mediante concorso interno, riservato al personale di quinta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

7) alla VII categoria: *a)* nel contingente del raggruppamento *a)*, mediante pubblico concorso, con riserva sino al 20 per cento dei posti in favore del personale di sesta categoria;

b) nei contingenti del personale dell'esercizio e degli uffici, mediante concorso interno riservato al personale di sesta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

8) alla VIII categoria: *a)* nel limite dell'80 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale, riservato al personale del raggruppamento *a)* della settima categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonché quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, pubblico o interno, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti nel contingente per l'accesso al quale deve essere indetto il concorso, anche quelli conferibili nella categoria immediatamente superiore che sono

riservati, ai sensi del precedente comma, al personale appartenente al predetto contingente».

«Art. 9 *(Anzianità minime)*. — Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore è prescritto il possesso dell'anzianità minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:

a) dalla categoria I alla II: 1 anno;

b) dalla categoria II alla III: 2 anni;

c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;

d) dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni».

«Art. 10 *(Concorsi di reclutamento)*. — I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalità della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti.

I vincitori frequentano, di norma, un corso integrativo di formazione professionale.

I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali.

I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalità di cui al comma precedente.

I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalità, sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

«Art. 31 *(Titoli di studio)*. — Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 8, commi secondo e terzo, per il personale di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per «titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza», rispettivamente:

a), b) (omissis);

c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico».

— Il testo degli articoli 7 e 13 della legge n. 797/1981 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente (per il testo dell'art. 15 si veda nelle note all'art. 1):

«Art. 7 *(Accesso alle categorie)*. — Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente art. 6 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie a far tempo dal 1° gennaio 1982 e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 13 *(Riserve di posti)*. — Le riserve di posti nei concorsi pubblici di accesso alle categorie professionali si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei a norma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla II alla V si applicano esclusivamente le riserve previste dal provvedimento indicato nel precedente art. 7.

Comma terzo (abrogato dall'art. 1 della legge qui pubblicata).

Per i concorsi pubblici compartimentali di accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, può indifferentemente essere esercitata per la nomina nel contingente degli uffici locali o in quello degli uffici principali. La rinuncia alla nomina nel contingente stabilito dall'Amministrazione, ovvero la decadenza dalla nomina stessa, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assunzione nell'altro contingente.

Ogni graduatoria ha una sua autonoma validità ed i diritti all'inserimento tra i vincitori degli idonei vanno salvaguardati rispetto al concorso cui hanno partecipato».

Nota all'art. 4:

Per gli articoli 1 e 7 della legge n. 101/1979 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 60 del D.P.R. n. 748/1972 *(Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)*.

«Art. 60 *(Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive)*. — I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:

i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;

le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera *a)*;

c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato».

— La legge n. 301/1984 reca: «Norme di accesso alla dirigenza statale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 3 e 4:

«Art. 3 *(Corso-concorso)*. — Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna Amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria.

La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse

del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, nonché dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica Amministrazione o conclusivi di concorsi interni, è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'Amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

La commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La commissione di cui al precedente undicesimo comma completerà propri lavori entro due mesi dalla costituzione.

Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

«Art. 4 *(Seminari di informazione)*. — I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica Amministrazione la più razionale organizzazione in termini di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico-scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali».

Note all'art. 6:

— Si riportano i quadri *G* ed *H* della tabella allegata alla legge n. 893/1984 (Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):

QUADRO *G*. — *Dirigenti amministrativi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*

C	Dirigente generale	4	Direttore centrale	4
D	Dirigente superiore	14	Vice direttore centrale	6
			Dirigente di ispettorato di zona	2
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primo dirigente	28	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici; vice consigliere ministeriale aggiunto	28
		46		

QUADRO *H*. — *Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*

C	Dirigente generale	4	Direttore centrale	4
D	Dirigente superiore	18	Vice direttore centrale	4
			Dirigente di ispettorato di zona	3
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	11
E	Primo dirigente	32	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici; vice consigliere ministeriale	28
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	4
		54		

— 29 —

— Si riporta il testo dell'art. 54 del D.P.R. n. 269/1987 (per il titolo si veda nelle note all'art. 14):

«Art. 54 *(Nona qualifica funzionale)*. — 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente;

d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

ispettive di particolare importanza anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi».

Nota all'art. 7:

Per l'argomento della legge n. 101/1979 si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 8:

Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 119/1958 (Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato e dei servizi telefonici), abrogato dal presente articolo:

«Art. 6 *(Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica)*. — L'orario giornaliero di servizio del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilito in sei ore, anche non continuative, salva l'applicazione dell'art. 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Nota all'art. 10:

Si riportano gli articoli 39, 40 e 41 della legge n. 101/1979 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2):

«Art. 39 *(Inquadramento ai fini economici)*. — Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire, con effetto dal 1° maggio 1978, al personale postelegrafonico che viene inquadrato, con effetto dalla stessa data, nelle previste otto categorie professionali, si osservano i seguenti criteri:

a) viene preliminarmente accertato il "maturato economico" di ciascun dipendente interessato. Per maturato economico s'intende il totale dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728, e dell'anticipazione di L. 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 aprile 1978;

b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di L. 120.000 e la somma di L. 800 per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere, è attribuito a ciascun dipendente, fermo restando quanto stabilito agli artt. 17 e 41, lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, d'importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale nel caso di importo inferiore al lavoratore è attribuito, altresì, un assegno personale d'importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziali.

A decorrere dal 1° maggio 1978 al personale postelegrafonico di cui alla presente legge non competono l'indennità pensionabile e l'anticipazione prevista dalla precedente lettera *a)* nonché le eventuali somme corrisposte a titolo di ulteriore anticipazione.

In sede di liquidazione degli stipendi, di cui alla precedente lettera *c)*, le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti ai predetti titoli».

«Art. 40 *(Retroattività)*. — Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1° gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva».

«Art. 41 *(Trattamenti transitori per talune qualifiche)*. — A parziale modifica di quanto previsto all'articolo 17, il trattamento transitorio ivi indicato è stabilito, per il personale in servizio, come segue:

a) al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino (parametro 133), coadiutore (parametro 133), operatore di esercizio (parametro 168), segretario (parametro 178) revisore di esercizio (parametro 193) ed equiparate che abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre 1978 un biennio complessivo di servizio — da valutare ai sensi delle vigenti disposizioni — nella qualifica di provenienza e nella categoria di inquadramento è attribuito fino alla predetta data lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore e con effetto dal 1° gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento;

b) al personale proveniente dalle stesse qualifiche con parametro di stipendio iniziale è attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1981 lo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento;

c) salvo quanto previsto alla successiva lettera *d)*, al personale che alla data del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera *a)*; nei confronti del personale assunto nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purché i relativi concorsi siano stati espletati anteriormente alla data del 14 ottobre 1978, il biennio di cui al precedente articolo 17 è ridotto ad un anno;

d) al personale di cui alla precedente lettera *c)* promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottobre 1978 è attribuito sin dal 1° maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattività concessa dal precedente articolo 40 è ridotta di un anno.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 e al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale ivi contemplato che, alla data del 30 aprile 1978, abbia realizzato un maturato economico di importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di inquadramento nonché nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terza qualifica della carriera immediatamente inferiore, abbiano conseguito le qualifiche indicate nel richiamato primo comma quali vincitori o idonei di concorso.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, pur provenendo dalla qualifica iniziale della carriera inferiore, abbiano conseguito, in qualità di vincitori di concorso, una delle qualifiche indicate nel primo comma, qualora altri dipendenti, risultati idonei nello stesso concorso e classificati in graduatoria dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conseguimento della seconda qualifica della carriera di provenienza».

Nota all'art. 11:

Si riporta il testo urgente dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957:

«Art. 352. *(Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia)*. — Tutti i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere esecutive dei ministeri dell'interno (amministrazione della pubblica sicurezza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze (carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e carriera degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dipendenti, in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.

Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle carriere esecutive di tutte le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è riservato ai sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di polizia, in possesso dei prescritti requisiti.

Un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dei Ministeri dell'interno (amministrazione della pubblica sicurezza), finanze (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale) è riservato agli appuntati e gradi equiparati, dei corpi rispettivamente dipendenti.

I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi.

All'assegnazione dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e terzo comma provvedono le amministrazioni stesse. Alla assegnazione dei posti nelle altre amministrazioni provvede, in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate, il Ministero della difesa.

I sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in ruolo e vengono all'uopo intercalati nella misura di uno a due, con gli impiegati appartenenti rispettivamente alle carriere esecutive e del personale ausiliario promossi o nominati alla qualifica di applicato ed equiparata, o di inserviente ed equiparata».

Nota all'art. 13:

Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 1150/1977 (Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecominicazioni):

«Art. 2. — A ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è assegnato, a partire dal 1° gennaio 1978, uno stanziamento per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio ed operaio che non può eccedere l'importo pari al corrispettivo:

1) di 140 ore annuali per ciascuna unità di detto personale applicato ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera;

2) di 350 ore annuali per ciascuna unità dello stesso personale applicato agli uffici esecutivi.

Il lavoro straordinario a tempo ed a cottimo non può superare:

a) le 20 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera presso gli uffici centrali, compartimentali e provinciali e per ciascun dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto agli uffici amministrativi, tecnici e di anticamera dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di zona nonché per ciascun dipendente addetto agli altri uffici amministrativi periferici.

Eventuali eccezioni a tale limite possono essere disposte dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di dati oggettivi, per i dipendenti che svolgono particolari funzioni, entro il limite massimo individuale di 35 ore mensili;

b) le 35 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto all'esercizio negli uffici esecutivi.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 3, i limiti orari individuali mensili indicati nel precedente comma possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto od in parte, il contingente di ore di altri mesi, purché, alla fine di ciascun anno, risultino rispettati i limiti massimi individuali di 240 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera *a)*, primo alinea e di 350 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera *a)*, secondo alinea ed alla lettera *b)*».

Art. 3. — Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richiesta richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili in eccedenza al limite individuale di 350 ore annuali e sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Tale decreto deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonché l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente art. 2.

Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui è ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale, viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione».

Note all'art. 14:

— Il D.P.R. n. 269/1987 ha recepito gli accordi Governo-organizzazioni sindacali per il comparto delle amministrazioni autonome dello Stato, relativamente al triennio 1985-1987.

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 269/1976 (Disposizioni sul trattamento ecnomico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 985/1980, successivamente modificato prima dal D.M. 27 luglio 1987 e poi dall'62 del D.P.R. 18 maggio 1987 n. 269 è il seguente:

«Art. 2 *(Indennità per servizio notturno)*. — Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 2.625 (duemilaseicentoventicinque).

Si trascrive inoltre il testo dell'art. 5 del medesimo decreto:

«Art. 5 *(Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive)*. — Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 22 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive è corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso è ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore».

L'art. 2 del D.P.R. n. 985/1980 (Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), così recita:

«Art. 2 *(Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive)*. — Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso è ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).

Per i servizi di turno resi in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto è corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore».

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 1150/1977 (per il titolo si veda la nota all'art. 13) è il seguente:

«Art. 4. — A decorrere dal 16 luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione è determinata, per ciascuna qualifica, secondo i seguenti indici percentuali, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento: 95 per l'ispettore generale ed il direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, 92 per il direttore aggiunto di divisione.

Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è stabilita in 1/1544,869 della retribuzione iniziale lorda annua per stipendio e per indennità pensionabile prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo, le misure orarie dei compensi di cui ai

precedenti commi sono maggiorate del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale, in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, per la determinazione delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario di cui ai commi primo e secondo, viene considerato anche l'importo della 13ª mensilità — da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma — dell'anno immediatamente precedente».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 819/1972 (Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):

«Art. 1. Per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, alle indennità di espropriazione e alla risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, in dipendenza dell'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche finanziate con leggi speciali, le cui disponibilità risultino esaurite, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Il predetto capitolo sarà gestito dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908».

«Art. 2. — All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 370/1974 (Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS) è il seguente:

«Art. 23. *(Indennità di automezzo e di motomezzo).* — La misura delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, è rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con D.P.R. n. 655/1982,

«Art. 2. *(Organizzazione dei servizi).* — L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potestà piena ed esclusiva di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in conformità delle modalità fissate dalle leggi e dal presente regolamento.

L'Amministrazione e l'Azienda possono, nell'interesse proprio e degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalità diverse da quelle previste da norme regolamentari solo per gravi motivi e limitatamente al perdurare degli stessi.

La deroga alle modalità, indicata nel precedente comma, è stabilita di regola dal Ministro; può essere disposta dal direttore provinciale in caso di calamità o di scioperi a carattere locale».

— Si trascrive il testo dell'art. 21 dell'allegato alla legge n. 29/1970 (Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):

«Art. 21. *(Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle Aziende).* — Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 13 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'amministrazione; purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità di lire 240.

La predetta indennità non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni».

— Il R.D. n. 1275/1938 detta norme in materia di infortuni al personale dell'Amministrazione p.t.

Il D.P.R. n. 919/1978 reca: «Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. *(Adeguamento annuale dell'indennità di trasferta).* — A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le misure orarie della indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del dodici per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a dieci lire».

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 985/1980, sostitutivo dell'art. 2 del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269, come successivamente modificato, si veda nelle note all'art. 14.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 30 della legge n. 797/1981 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 30. *(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).* — Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dai regi decreti 16 giugno 1938, numeri 1274 e 1275, e successive modificazioni, è compreso il personale delle aziende medesime che versi nelle condizioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381».

— I R.D. n. 1215/1941 e n. 1381/1942 recavano, rispettivamente, norme sugli uffici in cui si svolgevano servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni e sugli uffici in cui si svolgevano servizi meramente esecutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

— Per il nuovo testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 919/1978 si veda l'art. 18 della legge qui pubblicata.

— Il testo dell'art. 35 della richiamata legge n. 797/1981 è il seguente:

«Art. 35. *(Trattamenti particolari di trasferta).* — Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'art. 17, commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

L'indennità giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennità prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Sono abrogati l'art. 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, l'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985».

Nota all'art. 21:

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 619/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 2. — Nell'ambito della loro competenza territoriale, sono deferite ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, osservandosi le modalità previste dalle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, le seguenti facoltà:

a) affidare alle agenzie i servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali;

b) disporre, su domanda degli interessati, il cambio di ufficio tra titolari di agenzie, di pressoché eguale importanza, il cambio di ufficio tra direttori di uffici locali dello stesso gruppo ed il cambio di posti tra supplenti. Per le particolari ragioni d'interesse dell'Amministrazione, previste dall'art. 43 delle norme di coordinamento e modificazione anzidette, il direttore provinciale può negare il cambio richiesto:

c) concedere gli aumenti periodici di stipendio per i ricevitori e portalettere, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543;

d) concedere il servizio trasporto pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi, a norma dell'art. 19, n. 6, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e dell'art. 214 del regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

e) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi;

f) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee autofilotramviarie per il trasporto, nell'ambito della Provincia, degli oggetti postali, previste dagli articoli 69 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e dall'art. 232 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689».

Note all'art. 23:

— Il D.P.R. n. 674/1973 reca: «Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero pp.tt.».

— L'art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) sostituisce gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con i seguenti:

«Art. 56 (*Comando presso altra amministrazione*). — L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono».

Art. 57 (*Trattamento del personale comandato e carico della spesa*). — L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente».

— Il D.L. n. 428/1973 reca: «Norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi». L'art. 1 del decreto in questione così recita:

«Art. 1. — Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, collocano in posizione di comando presso la segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o presso i comitati provinciali dei prezzi il personale occorrente all'applicazione dei decreti in pari data concernenti la disciplina dei prezzi.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza».

— Il D.L. n. 255/1974 reca: «Norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri 834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana». L'art. 4-*bis* di detto decreto, aggiunto dalla legge di conversione, prevede che le disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 428/1973 continuino ad applicarsi per il comando di personale occorrente per il funzionamento della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi.

Nota all'art. 24:

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 1369/1960 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi):

«Art. 1. — È vietato all'imprenditore di affidare in applato o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intemediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni».

Note all'art. 25:

— Si riporta il teso dell'art. 2 della legge n. 893/1984 (per il titolo si veda nelle note all'art. 6):

«Art. 2. (*Organizzazione degli uffici*). — La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, sono determinate, anche per quanto attiene alla specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno 1986».

— Per i quadri *G* ed *H* della tabella allegata alla legge n. 893/1984 si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 27:

Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 1077/1970 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1):

«Art. 12. (*Accesso alle carriere ausiliarie*). — La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonché, per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste.

L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.

La nomina ad autista in prova è, altresì, subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico».

Note all'art. 28:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 150/1985 (Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato) è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonché quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime.

2. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire dicannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

— La legge n. 227/1975 reca: «Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomuncazioni». Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7. — Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'art. 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropriazione, secondo le disposizioni dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformerà alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La concessione cesserà di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 39/1982, recante: «Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi»:

«Art. 8 (*Alloggi di servizio*). — Gli alloggi di servizio previsti nel punto 7) del precedente art. 2 sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite e da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad acquisire in proprietà, anche direttamente, le aree occorrenti alla costruzione degli alloggi di cui al precedente comma ovvero a richiedere la concessione del diritto di superficie su di esse, anche a tempo determinato. Le dette aree potranno essere acquisite anche al di fuori dei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata anche — entro il limite massimo del quindici per cento degli importi di cui al punto 7) del precedente art. 2 — a provvedere direttamente all'acquisto di immobili residenziali privati, già costruiti o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per l'edilizia residenziale convenzionata, anche se ubicati al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è limitata ai primi due anni di attuazione del programma di cui all'art. 1 della presente legge.

La congruità dei prezzi di acquisto è accertata dagli uffici erariali competenti per territorio».

Nota all'art. 29:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 101/1979 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 30:

— Si riportano gli articoli 74 e 78 del codice p.t., approvato con D.P.R. n. 156/1973, come risultano modificati per effetto del presente articolo:

«Art. 74 (*Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri*). — L'accettazine, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.

I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. *63.000* annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. *126.000*.

La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 78 (*Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici*). — Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità.

da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale.

Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R.D. n. 1447/1912:

«Art. 132 *(Trasporti gratuiti e a prezzo ridotto)*. — I concessionari di ferrovie sono obbligati al trasporto e scambio gratuito delle corrispondenze postali, ed a fare eseguire dai loro agenti, direttamente col personale dell'Amministrazione delle poste, il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni.

Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali verso corrispettivo di lire 190 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, di lire 220 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15 e di lire 260 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20. Tali corrispettivi possono essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riconosca che il concessionario o l'esercente non è in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei predetti servizi.

Deve essere accordato trasporto gratuito nelle vetture di qualsivoglia classe, a scelta del Governo, agli agenti delle dogane delle dogane ed agli ufficiali del telegrafo governativi.

I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, come viene fissato negli atti di concessione, i sali, i tabacchi ed altri generi di privativa demaniale; così pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri e i marinai della R. marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri con la forza armata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione sia accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti.

Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godono del trasporto gratutito così nell'andata come nel ritorno, e vengono tasportate coi treni ordinari a seconda delle richieste dell'Amministrazione».

— La legge n. 467/1984 reca: «Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi». Il primo comma dell'art. 9 di detta legge prevede che i concessionari di cui al n. 6 dell'art. 29 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (concessionari incaricati del servizio di trasporto di pacchi e colli, di peso fino a 20 chilogrammi), siano tenuti a corrispondere, in luogo dei diritti previsti dalle vigenti disposizioni, un canone annuale.

— Si trascrive il testo dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 4 del D.M. 5 ottobre 1985, recante norme sul trasporto di pacchi e colli in concessione:

«Art. 1. — I concessionari di cui all'art. 29, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1979, n. 156, sono tenuti a corrispondere un canone annuo di L. 200.000 per ciascun autoveicolo e di L. 100.000 per ciascun motoveicolo o ciclomotore utilizzati per il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg.

Gli importi di cui sopra possono essere corrisposti in due rate semestrali, rispettivamente, di L. 125.000 e L. 60.000.

Ai fini di cui ai precedenti commi il periodo annuale cui si riferisce il canone decorre dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

Non è consentito il pagamento del canone per frazioni d'anno inferiori a sei mesi».

«Art. 4, primo comma. — I concessionari possono affidare il trasporto dei pacchi e colli fino a 20 kg ad altri vettori purché sia corrisposto un canone, valevole per un solo viaggio, dell'importo di L. 20.000. Tali vettori vengono considerati concessionari limitatamente alla durata del viaggio al quale si riferisce il predetto canone».

Nota all'art. 32:

Si riporta il testo dell'art. 102 del codice p.t., approvato con D.P.R. n. 156/1973, come modificato dal presente articolo:

«Art. 102 (*Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta*). — *L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'art. 96, in quanto compatibili.*

La stessa norma vale per i pagamenti dei titoli di spesa eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti ed istituti».

Nota all'art. 33:

Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 28), come modificato dal presente articolo:

«Art. 13 (*Lavori di lieve entità*). — All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessità tecnica o funzionale, gli organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di imprese senza che sia richiesta apposta perizia, fino all'importo di *L. 4.500.000*.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione».

Nota all'art. 34:

Il D.P.R. n. 571/1982 reca: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale». Si trascrive il testo del relativo art. 7, come modificato dal presente articolo:

«Art. 7. — Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.

Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificatamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.

L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale [Trattasi dei minori degli anni quattordici, delle persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza (la capacità si presume sino a prova contraria) e delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, *n.d.r.*].

Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.

Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata».

Note all'art. 35:

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 193/1951 (Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato) è il seguente:

«Art. 1. — Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni».

«Art. 4. — Per tutti i pagamenti disposti, nei modi indicati negli articoli precedenti, a favore del Portafoglio dello Stato per cessione di valute, le Amministrazioni centrali, le ragionerie centrali competenti nonché la Corte dei conti, terranno in evidenza in appositi registri, in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 332 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli ordinativi emessi, ai fini della resa del conto da parte dei funzionari o delle Amministrazioni a cui favore, o per conto, venne erogata la valuta».

— Il D.P.R. n. 454/1987 reca: Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599». Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7 (*Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi*). — 1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformità ai trattati e agli accordi internazionali.

2. I trasferimenti valutari concernenti le amministrazioni dello Stato sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta del Portafoglio dello Stato, ferma restando, per quelle a ordinamento autonomo, la facoltà di ricorrere allo stesso ufficio.

3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere data successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse».

Nota all'art. 37:

La legge n. 560/1966 reca: «Concessione dei contributi in favore di enti ed istituti che svolgono atttività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni».

Nota all'art. 38:

Si riportano l'art. 2 della legge n. 245/1966 (Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), come risulta modificato per effetto del presente articolo nonché l'art. 7 della medesima legge:

Art. 2. — Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i requisiti in base ai quali i lavoratori postelegrafonici potranno — in relazione all'orario dei turni di servizio ordinario e straordinario e a particolari esigenze connesse con la distanza dal posto di lavoro dell'abitazione del dipendente o della residenza del proprio nucleo familiare — usufruire delle mense o dei servizi sostitutivi di refezione.

Il decreto di cui al precedente comma potrà prevedere la possibilità per il dipendente che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo art. 4, maggiorata delle corrispondenti imposte.

L'intervallo per la partecipazione alla mensa sarà portato in aumento al normale orario di lavoro».

«Art. 7. — Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per la istituzione di mense e dei servizi sostitutivi.

Sono a carico delle aziende postelegrafoniche le spese relative ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, nonché quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

Le contribuzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente stabilite nella misura fissa del trenta e del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni interurbane e internazionali. È abrogato il comma quarto dello stesso art. 36.

A favore dell'Istituto postelegrafonici continua ad essere devoluto il contributo previsto dall'art. 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 674.

Nell'ambito della gestione "attività sociali dell'Istituto postelegrafonici è istituita una sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sarà devoluta annualmente una quota percentuale delle contribuzioni spettanti all'Istituto medesimo a norma dei precedenti terzo e quarto comma.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione mense e servizi sostitutivi».

Nota all'art. 40. sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale,

Il testo dell'art. 26, della legge n. 101/1979 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2), come modificato dall'art. 44 della legge n. 797/1981 e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 26 (*Contributi associativi*). — Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico nonché per premi relativi ad assicurazioni.

Le associazioni e gli enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Dopolavoro postelegrafonico, il Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici, l'Istituto postelegrafonici.

Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'art. 70 dello stesso decreto presidenziale.

Le aziende sono autorizzate, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo [trattasi delle ritenute per contributi sindacali; n.d.r.], *quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici nonché quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonché per ricoveri ospedalieri.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma».

Note all'art. 41:

— Gli articoli 11, 115, 151, 152, e 153 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973 sono così formulati:

«Art. 11 (*Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi*). — Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettera *b)* e *c)*, ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi».

«Art. 115 (*Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione*). — Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.

L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiesenza.

Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata, alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio.

Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.

Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.

Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese.

Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma dell'art. 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento d quiescenza secondo il proprio odinamento e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti.

Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per conto».

«Art. 151 (*Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio*). — La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiscenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però, il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, alla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità per una volta tanto.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto».

«Art. 152 (*Determinazione della pensione capitalizzata*). — Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennità per una volta tanto da versare all'amministrazione, statale, all'ente o all'istituto di cui al secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei mesi dalla dta di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.

Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al quale e iscritto ai fini di quiescènza».

«Art. 153 (*Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato*). — Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione.

Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art. 123.

Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione».

— L'art. 157 del testo unico delle leggi aull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con D.P.R. n. 1417/1967, è così formulato:

«Art. 157. — Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato versando un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del presente decreto, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestano in qualità di ricevitore dal 1° luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.

Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 141 del presente decreto, è ammesso, altresì, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiscenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti al Fondo, di cui ai commi precedenti, è altresì, riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.

Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, può essere riscattato dagli iscritti al Fondo di cui all'art. 140.

Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente articolo».

Note all'art. 42:

Il comma 1 dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, prevede che non siano soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2980):

Presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (MAMMÌ) l'8 luglio 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 5 ottobre 1988, con pareri delle commissioni IX, I, IV, V, VI e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 20 ottobre 1988, 21 dicembre 1988, 16 marzo 1989; 6, 13, 20 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1750):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 16 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato, con modificazioni, il 3 agosto 1989.

Camera dei deputati (atto n. 2980/*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 20 settembre 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 12 ottobre 1989.

89G0437

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651396) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.